

COMUNE DI CASORIA

Prot. 36325 del 21-05-2020  
Ora Registrazione: 15:53:13

Sezione: PARTENZA



**CITTA' DI CASORIA**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
\*\*\*\*\*

Ordinanza n° 37 del 21/05/2020

**Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.**

### ***IL SINDACO***

**VISTE** le proprie ordinanze nn. 17-18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 -30 -31 e 33, tese ad individuare misure urgenti e precauzionali contro il diffondersi del COVID - 19 "Coronavirus".

- **VISTI**

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19".
  
- Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 09.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. dell'11.03.2020;
- Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 22.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
  
- Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36 e 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 del 2020;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTE** le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16.05.2020, di cui all'allegato 17 al DPCM 17

maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

### **DATO ATTO**

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 19/2020 il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né accedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del richiamato art. 3;

### **CONSIDERATO**

Che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, adottare provvedimenti contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale;

Che al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio così come previsto dagli ultimi, DPCM e Ordinanza Regionale n. 49 del 20/05/2020, che hanno disposto la riapertura dei mercati rionali e settimanali;

Effettuato, altresì, il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso un'esauritiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

### **ORDINA**

A partire dal 22/05/2020 la riapertura del mercato settimanale del venerdì per le attività alimentari. Tali attività saranno posizionate presso l'area parcheggio di Via Macello (ex mercato ortofrutticolo), secondo le indicazioni predisposte dagli stalli in loco, realizzati con segnaletica orizzontale al fine di evitare pericolosi assembramenti di avventori.

A partire dal 24/05/2020 la riapertura del mercato settimanale della domenica di via San Salvatore;

A partire dal 29/05/2020 il mercato settimanale del venerdì, sarà consentito con il posizionamento di tutti gli operatori del settore alimentare nell'area parcheggio di Via Macello, secondo le indicazioni degli stalli, mentre i restanti operatori del settore non alimentare, saranno ubicati presso l'area del complesso sportivo Palacasoria di Via Michelangelo;

Resta inteso che le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 2 dell'ordinanza della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020 e delle relative linee di attuazione contenute nella nota del Comando Polizia Municipale con prot. n. 36264 del 21.05.2020, che si allegano;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e venga trasmessa a: Unità di Crisi Regione Campania; S.E. il Prefetto di Napoli; Comando Polizia Locale; Comando stazione Carabinieri di Casoria; Commissariato di P.S. di Afragola; ASL Napoli 2 Nord; Responsabile della Protezione civile.




## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'A.G. Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Casa Comunale, 21 Maggio 2020.



IL SINDACO  
Avv. Raffaele Bene





***Emergenza epidemiologica da COVID-2019***

***Unità di Crisi Regionale***

***ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020***

---

## **Allegato 2**

### **Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)**

#### **PREMESSA**

Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPCR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria.

Al fine di garantire la ripresa del commercio al dettaglio su aree pubbliche successivo alla fase di lockdown, dopo aver già autorizzato la apertura dei mercati di soli generi alimentari, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un

elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.

In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 *"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"*, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 *"Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione"*

*dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".*

Esse, infine, sono coerenti con le *"Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV 2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.

## **MISURE GENERALI**

L'apertura delle aree mercatali è connessa all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
4. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
5. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
6. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

## **COMPETENZE DEI COMUNI**

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure

più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale dovranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio.

Provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura. Definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità di ciascuna area mercatale.

Danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico-sanitarie riportate all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante posizionamenti di cartelli.

## **MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO**

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni

di mercato di vendita.

2. È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

## **OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE**

1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.
2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).
4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.
5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.
6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.
7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.
8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.
9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.



## **CLIENTI**

1. Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.
2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

## **TUTTI**

1. Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Il Sindaco ha facoltà di redigere il protocollo di sicurezza di sistema, anche in forma partecipata con le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell'ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m) a tutela della salute delle persone presenti all'interno dell'area mercatale.

Alla Polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.

**CITTA' DI CASORIA**  
**Comando Polizia Municipale**



III Settore - Sicurezza e Mobilità

80026 via Castagna 54 - CASORIA (NA) Tel.- 0815400926/11 - Fax 0817571600  
mail: [polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it](mailto:polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it)

\*\*\*\*\*  
Prot. n.

Al Sig. Sindaco

SEDE

Oggetto : Riposizionamento posteggi interno area di parcheggio PalaCasoria.

Per gli ulteriori provvedimenti, si trasmette in allegato relazione, afferente la riorganizzazione del locale mercato settimanale denominato dei "Tessuti" di via Michelangelo interno all'area di parcheggio del complesso sportivo "PalaCasoria e area di parcheggio di via Macello.



*d'ordine del*  
Il Dirigente Comandante della P.L.  
**Dott. Giuseppe Sciaudone**

**CITTA' DI CASORIA**  
**Comando Polizia Municipale**



III Settore Sicurezza e Mobilità

80026 via Casaglia 54 - CASORIA (NA) Tel.- 0815400926/11 - Fax 0817571600  
mail: polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it

Polizia Municipale Casoria  
ID=3757  
21.05/2020

Al Comandante della P.L.

**Oggetto : riposizionamento posteggi interno area di parcheggio PalaCasoria.**

A seguito dell'imminente riapertura dell'attività mercatale, all'interno del parcheggio del complesso sportivo Palacasoria, esteso sia al settore alimentare che non alimentare al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio così come previsto dagli ultimi, DPCM e Ordinanza Regionale n. 49 del 20/05/2020, che hanno disposto la riapertura dei mercati rionali e settimanali, questo comando ha predisposto un piano di dislocamento dei posteggi mercatali, così come determinati in base alle planimetrie allegate, tali da garantire un adeguato distanziamento tra i posteggi degli operatori, ed evitare pericolosi assembramenti di avventori.

Considerato che l'attuale area mercatale risulta perimetrata e i posteggi di vendita regolarmente individuati, si suggerisce di dislocare il settore alimentare, formato da dieci posteggi, presso l'area di parcheggio di via macello (ex mercato ortofrutticolo) in modo da creare spazio, nell'area del Palacasoria, per un distanziamento di almeno un metro fra i posteggi degli operatori non alimetari.

I varchi di accesso alle due aree saranno separati da transenne, e presidiati da addetti ai controlli che vigileranno sugli ingressi e sulle file, in modo da creare due flussi di avventori, uno in ingresso ed uno in uscita, mentre per i camminamenti fra i posteggi, vista la larghezza di almeno quattro metri e il numero contenuto degli avventori, si evidenzia la necessità di creare due corsie separate a senso unico di circolazione.

Ogni esercente dovrà assicurare che la propria clientela rispetti le distanze sociali di un metro ed il divieto di assembramento.

Per venditori e compratori, sarà previsto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

I venditori dovranno fornire alla clientela guanti usa e getta e dotarsi di cestini porta rifiuti dove verranno gettati dopo l'uso.

I venditori dovranno assicurare alla clientela la disponibilità di gel igienizzanti a base alcolica.



In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

La clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine.

Considerata la superficie disponibile, nonché le linee guida di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020, il numero delle persone che potranno essere presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale di via Michelangelo (Palacasoria) non dovrà essere superiore a 200 mentre per il parcheggio di via Macello non dovrà essere superiore a 50.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, nonché di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, si potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette.

Il presente documento viene stilato sulla base delle linee guida di cui al menzionato allegato all'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020 e, quindi, fatte salve eventuali diverse disposizioni di competenza dell'ente .



**Il Responsabile U.T.T.  
Lgt. Raffaele Sorrentino**